



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMMISSARIATO REGIONALE PER GLI USI CIVICI**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Commissario Regionale per gli Usi civici della Sardegna, dott.ssa Maria Cristina Ornano, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Nel procedimento iscritto al n. 01 del ruolo generale dell'anno 2012 promosso da Comune di Orosei , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Contu e Matilde Mura**

**Ricorrente**

**contro**

**Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Serra e Andrea Secchi**

**Resistente**

cui sono stati riuniti i procedimenti iscritti ai numeri 01/02/03/04/05/06/07/08 ~~del ruolo generale dell'anno 2012 .~~

visti gli atti del procedimento,

rilevato che il Comune di Orosei, con il ricorso introduttivo nel procedimento iscritto al n. 01/2012 ruolo generale insta affinché, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati indicati nella parte espositiva, il Commissario adito voglia

accertare e dichiarare che nessun uso civico grava sui terreni indicati nella

determinazione n. 214 del 23 febbraio 2005 del Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi civici della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Sardegna e nella determina n. 30498/949 del 20.12.2011 del Direttore del Servizio Territorio Rurale Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura Riforme Agropastorale della Regione Sardegna;

rilevato, pertanto, che il comune ricorrente contesta la qualità demaniale del suolo e, comunque, l'esistenza degli usi civici di cui alle richiamate determine, sicchè sussiste un concreto e reale conflitto di interessi tra il comune ricorrente e gli utilizzatori, residenti del comune di Orosei;

ritenuto che, per effetto di tale conflitto di interessi, si renda necessario assicurare, così come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 75 del R.D. 26.2.1928 n.332, agli utilizzatori una speciale rappresentanza;

ritenuto che la costituzione di tale speciale rappresentanza, cui competerà di deliberare in ordine all'eventuale costituzione nel presente giudizio, appare necessaria, determinandosi, altrimenti, un vizio di costituzione del rapporto processuale dal quale deriva la nullità dell'intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento anche in sede di legittimità;

rilevato che l'art. 75 del Regolamento più sopracitato rinvia quanto al procedimento per la costituzione della speciale rappresentanza, a quello previsto e regolato dal primo comma della medesima disposizione, che ha riguardo alla costituzione del comitato di amministrazione dei beni delle frazioni per l'ipotesi dell'insorgere di un conflitto tra la frazione ed il comune medesimo; la norma, a sua volta, rinvia all'art. 64 del Regolamento citato che regola, tra l'altro, la costituzione del comitato per

l'amministrazione separata dei beni delle frazioni rinviando al riguardo alla disciplina stabilita dal comma I dell'art. 64 citato ed alle disposizioni della legge comunale e provinciale;

rilevato che per giurisprudenza costante tale disciplina deve ritenersi speciale e, comunque, stanti gli interessi da essa tutelati, non derogabile dalle leggi regionali;

rilevato che nella vigenza di tale disciplina è stata emanata la legge statale n. 278 del 17 aprile 1957 intitolata " Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civili frazionali ", nella quale è disciplinato il procedimento di cui agli artt. 64 e 75 del Regolamento sopracitato; che in essa si prevede, tra l'altro, che la costituzione del comitato, composto da cinque membri eletti dai frazionisti, debba avvenire attraverso un procedimento elettivo il cui inizio e regolamentazione sono riservati alla competenza del prefetto, attribuendosi invece competenza meramente consultiva alle allora esistenti GPA ed al Commissario agli Usi civici;

ritenuto, in conformità con l'indirizzo già espresso da questo Commissariato, che nella successione delle leggi che hanno determinato l'abrogazione della legge comunale e provinciale prima, e dei Comitati regionali di controllo poi, subentrati alle Giunte Provinciali amministrative in alcune loro funzioni, residui oggi in relazione alla procedura di cui trattasi la competenza del Prefetto, così come delineata e disciplinata dalla legge n. 278/1958 e non, invece, quella dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna, cui, invece, compete quello stesso ruolo meramente consultivo già attribuito alle G.P.A.; ritenuto che tale conclusione trovi il suo fondamento, anzitutto, nella natura dei diritti alla cui tutela sono sottese le norme in esame, i quali, evidentemente, non possono essere soggetti ad un diverso trattamento da parte delle diverse leggi regionali, ma necessitano di una disciplina uniforme e tale da garantire la

tutela e la parità di trattamento dei diritti fondamentali delle comunità e degli appartenenti titolari dell'uso civico; inoltre, nella circostanza che la legge n. 278/1957 non è stata mai abrogata, sicchè essa continua a disciplinare tuttora la materia; che, infine, nessun argomento ermeneutico sembra giustificare il trasferimento delle peculiari competenze del Prefetto all'amministrazione regionale, diversamente da quanto è avvenuto in relazione ad altri compiti di natura amministrativa.

Ritenuto che, per quanto esposto, debba trasmettersi al prefetto di Nuoro copia del presente provvedimento, sollecitandosi tale Autorità ad attivare le procedure più sopra richiamate ai fini della costituzione della speciale rappresentanza dei cittadini del comune di Orosei;

**P.Q.M.**

**Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Nuoro affinché provveda per quanto di Sua competenza in ordine alla costituzione della speciale rappresentanza dei cittadini di Orosei, titolari dei diritti di uso civico in contestazione, ai sensi degli artt. 64 e 75 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e 1 e ss.**

**Legge n. 278 del 17 aprile 1957**

**Dispone che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio del comune di Orosei**

**Rinvia, per le ragioni indicate la trattazione del procedimento all'udienza del \_\_\_\_\_**

**Cagliari, 28 settembre 2012**

**Il Commissario**  
**Maria Cristina Ornano**